

**INTERROGAZIONE ORDINARIA A
RISPOSTA SCRITTA
N. 601**

**PENALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
VENATORIA.**

*Presentato dal Consigliere regionale:
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL*

*Protocollo CR n. 27497
Pervenuta in data 30/07/2015*



C.02-18.07/604/2015/X

14:26 14 07 2015

001008 0 5 7

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 604

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Ordinaria a risposta orale in Aula | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta orale in Commissione | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta scritta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Aula | <input type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Commissione | <input type="checkbox"/> |

OGGETTO: "PENALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA".

Appreso che:

il 18 febbraio 2015, con decreto legge n°7 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019) (GU Serie Generale n.41 del 19-2-2015)" convertito nella Legge n°43 del 17 aprile 2015, il legislatore nazionale è intervenuto in modo pesante in materia di armi e caccia.

Verificato che:

- all'Art. 3 septies comma 1 dell'allegato alla legge 43/2015 è stato aggiunto il seguente periodo: *"La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni"*. Tale modifica è irrazionale e tecnicamente inapplicabile e va a colpire in particolare quei cacciatori che, per ormai consolidata tradizione venatoria, praticano la caccia al cinghiale con armi rigate munite di caricatore.
- In prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle denunce, vi sarà inevitabilmente un flusso di atti del tutto abnorme, che con ogni probabilità diverrà ingestibile da parte degli uffici preposti.

Tenuto conto che:

- i caricatori anzidetti sono privi di matricole di identificazione e dovrebbero, quindi, essere identificati in base alle loro caratteristiche funzionali (arma che li usa, calibro, quantità di cartucce contenute etc.). In molti casi, dunque, sarà impossibile denunciare un caricatore specificandone l'arma di destinazione, il calibro d'uso e la reale capacità.

Tenuto conto inoltre che:

- l'Art. 3 decies del medesimo allegato stabilisce che *"In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert"*.
Tale approccio, che contempla la "somiglianza" come criterio, è sostanzialmente sbagliato; tutti gli impianti normativi precedenti su tale materia, sia sotto il profilo dell'ordine pubblico, sia sotto il profilo dell'attività venatoria, hanno sempre avuto come "ratio" conduttrice l'analisi delle caratteristiche oggettive dell'arma.
- Si rileva, inoltre, come incerta anche la definizione di "arma di categoria B7", sempre descritta nell'allegato alla legge 43/2015. Infatti, una verifica anche solo sommaria presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia (tenuto per legge a classificare le armi importate in Italia), mostrerà come, nel corso del tempo, armi identiche siano state catalogate nei modi più diversi.

Constatato quindi che:

- la Legge n°43 del 17 aprile 2015 si rivela inefficiente sul versante della sicurezza e fortemente penalizzante sull'uso venatorio delle armi da fuoco in Piemonte, con risvolti negativi anche sull'indotto del settore;

il sottoscritto

INTERROGA

la Giunta regionale e l'Assessorato competente,

Per sapere:

1. Cosa intendano fare, a fronte dei limiti della Legge n°43 e nell'ambito delle proprie competenze, per la tutela dell'attività venatoria e dell'indotto collegato.

Torino, 30 Luglio 2015

PRIMO FIRMATARIO

BENVENUTO Alessandro Manuel

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)